

SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - AUTOVETTURE

Sommario

Condizioni generali Pag. A 2

- Art. A. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. A. 2 - Aggravamento del rischio
- Art. A. 3 - Pagamento del premio
- Art. A. 4 - Rinnovo del contratto
- Art. A. 5 - Oneri a carico del Contraente
- Art. A. 6 - Rinvio alle norme di legge
- Art. A. 7 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. A. 8 - Esclusioni e rivalsa
- Art. A. 9 - Variazione della residenza del proprietario assicurato
- Art. A.10 - Estensione territoriale
- Art. A.11 - Adeguamento del premio
- Art. A.12 - Trasferimento della proprietà del veicolo
- Art. A.13 - Cessazione di rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo assicurato
- Art. A.14 - Cessazione di rischio per demolizione del veicolo assicurato
- Art. A.15 - Sospensione in corso di contratto
- Art. A.16 - Attestazione dello stato di rischio
- Art. A.17 - Modalità per la denuncia dei sinistri
- Art. A.18 - Gestione delle vertenze
- Art. A.19 - Risoluzione del contratto per furto del veicolo

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria Pag. A 7

Condizioni speciali Pag. A 8

Consigli ed Istruzioni all'Assicurato Pag. A 13

Ultimo aggiornamento: 01 gennaio 2012

SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - AUTOVETTURE

Condizioni generali

Art. A.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. A.2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. A.3 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla direzione della Compagnia che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare il certificato ed il contrassegno di assicurazione e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. A.4 - Rinnovo del contratto

Salvo quanto previsto dall'Articolo A.11, in mancanza di disdetta inviata, con raccomandata o fax, da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, alla sua scadenza, si applica il disposto del primo comma.

Resta fermo che, qualora una delle Parti abbia inviato disdetta nei termini previsti dal presente articolo la garanzia cessa di avere effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza del contratto.

Art. A.5 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. A.6 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge di volta in volta vigenti.

Art. A.7 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a pagare, **nei limiti concordati**, le somme dovute per il risarcimento dei danni (interessi e spese compresi) involontariamente provocati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato in aree pubbliche e private, **escluse le aree aeroportuali**. Qualora da un unico sinistro vengano danneggiate contemporaneamente persone e cose per i danni a persone viene destinato un importo non inferiore a € 2.500.000 e per i danni a cose un importo non inferiore ad € 500.000. Nelle assicurazioni stipulate a massimale minimo di legge, pari ad € 2.500.000 per i danni a persone ed € 500.000 per i danni a cose, qualora il massimale per i danni a persone non sia in tutto

o in parte impegnato per la copertura dei danni a cui è destinato, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Compagnia per fornire copertura del danno a cose fino a concorrenza del massimale complessivo per sinistro di € 3.000.000.

La Compagnia assicura inoltre, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, se espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive".

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove.

La garanzia RCA è prestata nella forma espressamente richiamata nella scheda di polizza, scelta fra quelle che seguono:

Tipo Guida A) Guida Libera

Il contratto è stipulato nella forma a "guida libera" la garanzia è pienamente operante indipendentemente dall'età del Conducente.

Tipo Guida B) Guida Esperta

Il contratto è stipulato nella forma a "guida esperta"; la garanzia è pienamente operante esclusivamente quando alla guida del veicolo si trovi il proprietario o un qualsiasi conducente di età non inferiore a 26 anni compiuti ed in possesso della patente di guida da almeno due anni. Qualora, al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi un conducente diverso da quelli abilitati, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Compagnia si rivarrà nei confronti dell'Assicurato fino ad un massimo di € 3.000,00. Tale rivalsa non si applicherà qualora l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, o quando alla guida vi sia un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso.

Tipo Guida C) Guida 50+

Il contratto è stipulato nella forma "guida 50+"; la garanzia è pienamente operante **esclusivamente quando alla guida del veicolo si trovi il proprietario o un qualsiasi conducente di età non inferiore a 50 anni compiuti.**

Qualora, al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi un conducente diverso da quelli abilitati, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, **la Compagnia si rivarrà nei confronti dell'Assicurato fino ad un massimo di € 1.000,00 nel caso in cui alla guida del veicolo si trovi un conducente di età non inferiore a 26 anni compiuti ed in possesso della patente di guida da almeno due anni e fino ad un massimo di € 3.000,00 in tutti gli altri casi.** Tale rivalsa non si applicherà qualora l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, nel caso in cui il veicolo sia guidato dal coniuge dell'Assicurato (purché di età non inferiore a 40 anni compiuti), o da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso.

Art. A.8 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge in vigore;
- nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, qualora il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. A.9 - Variazione della residenza del proprietario assicurato

Considerato che il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario assicurato, il proprietario e/o il Contraente sono tenuti a dare comunicazione alla Compagnia del cambiamento di residenza del proprietario assicurato entro e non oltre il termine dell'annualità assicurativa in corso al momento del cambiamento di residenza stesso. In caso di mancata comunicazione si applica, a partire dalla data di rinnovo della copertura, quanto previsto dall'Articolo A.2

Art. A.10 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate. La Compagnia rilascia gratuitamente, al momento dell'emissione della polizza ed a ciascun rinnovo annuale della medesima, la Carta Verde, riservandosi di volta in volta di modificare l'elenco dei paesi per i quali il documento è valido.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia.

Art. A.11 - Adeguamento del premio

Qualora la Compagnia intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del Contraente le indicazioni riguardanti il nuovo premio (esclusa la variazione derivante dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione) presso l'Intermediario al quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso di variazione in aumento delle condizioni tariffarie precedentemente applicate il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto all'Articolo A.4, potrà decidere di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta alla Compagnia. Qualora il Contraente comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di tariffa proposte, il presente contratto si intende risolto alla sua naturale scadenza.

Qualora, invece, il Contraente non manifesti alcuna volontà, al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto, la Compagnia manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Le condizioni di premio di rinnovo si intendono accettate con il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente contro il rilascio di quietanza e del certificato-contrassegno.

Art. A.12 - Trasferimento della proprietà del veicolo

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia restituendo il certificato di Assicurazione, il contrassegno e, se in suo possesso, la Carta Verde. Al contratto di assicurazione in corso si applicherà una delle seguenti soluzioni:

- (a) l'alienante può chiedere che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni. Qualora ciò comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio dello stesso.
- (b) Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente e alla Compagnia la quale prenderà atto della cessione mediante emissione di

appendice rilasciando i predetti nuovi documenti.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. La Compagnia non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

- (c) nel caso di vendita del veicolo assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la Compagnia riconosce il rimborso del Premio non usufruito in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) dal momento della consegna del certificato di Assicurazione, contrassegno ed eventuale Carta Verde, sempreché il proprietario consegni la certificazione attestante la vendita del veicolo stesso.

Il contratto pertanto verrà annullato dalla data della consegna della documentazione di cui sopra.

È fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo A.15.

Art. A.13 - Cessazione di rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Il contratto si risolve e la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte, per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione indicata al primo comma. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto o esportato sia reso valido per un altro veicolo di proprietà dello stesso intestatario al P.R.A. o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni dell'intestatario al P.R.A. medesimo, la Compagnia procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Compagnia non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto di cui al successivo Articolo A.15 quinto comma, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta alla Compagnia della cessazione di rischio.

Art. A.14 - Cessazione di rischio per demolizione del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il **Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo copia di idoneo certificato rilasciato ai sensi di legge da un centro di raccolta autorizzato ovvero da una concessionaria o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il contrassegno, il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde.**

Il contratto si risolve e la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione indicata al primo comma. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo di proprietà dello stesso intestatario al P.R.A. o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni dell'intestatario al P.R.A. medesimo, la Compagnia procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Compagnia non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del contratto di cui al successivo Articolo A.15 quinto comma, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta alla Compagnia della cessazione di rischio.

Art. A.15- Sospensione in corso di contratto

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde. In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi dell'Articolo A.19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde.

Decorsi 18 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito alla Compagnia; nel caso in cui decorsi 18 mesi dalla sospensione, se richiesta per vendita, demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo assicurato, non faccia seguito la riattivazione del contratto, la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della

consegna della documentazione relativa alla vendita, demolizione o cessazione dalla circolazione.

La riattivazione del contratto - possibile per un veicolo di proprietà del medesimo Intestatario al P.R.A./Locatario oppure del coniuge in regime di comunione dei beni - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione. Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto.

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa.

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno e per le polizze amministrate con libro matricola.

All'atto della sospensione la Compagnia rilascia un'appendice che dev'essere sottoscritta dal Contraente.

Art. A.16 - Attestazione dello stato di rischio

Almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto di assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile verso terzi, qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato, la Compagnia deve rilasciare al Contraente o, se persona diversa, al proprietario del veicolo (ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio, al locatario in caso di Leasing) una "attestazione" che contenga:

- la denominazione della Compagnia;
- il nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri pagati, anche a titolo parziale, nel corso degli ultimi cinque anni, con distinta indicazione:
 - del numero dei sinistri con responsabilità principale;
 - del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'Assicurato, con indicazione della relativa percentuale;
- gli importi delle franchigie richiesti all'Assicurato e da questi non corrisposti;
- nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel

corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza della Compagnia e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;

- nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un'autovettura e sia stato stipulato sulla base della clausola "Bonus/Malus", la classe di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, alla classe di merito di "conversione universale" (CU) determinata secondo la scala "Bonus/Malus" di cui al provvedimento CIP n. 10 del 5 maggio 1993;
- i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore;
- la segnalazione che l'attestazione di rischio sia relativa ad un contratto di assicurazione che ha beneficiato della classe di merito di un precedente contratto a favore di un ulteriore veicolo - della medesima tipologia del veicolo già assicurato - acquistato dallo stesso proprietario o da un suo familiare convivente (ai sensi ed alle condizioni dell'art. 134, comma 4 bis del codice delle assicurazioni).

L'attestazione deve essere rilasciata anche:

- nel caso di tacito rinnovo del contratto;
- quando in corso di contratto si sia verificato il furto o l'esportazione definitiva o la consegna in conto vendita o la demolizione o la cessazione definitiva della circolazione, a condizione che, al verificarsi della circostanza il periodo di osservazione risulti concluso;
- in qualsiasi momento entro 15 giorni dalla richiesta dell'avente diritto, relativamente all'ultimo periodo di osservazione concluso.

Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrare con "libro matricola", la Compagnia non rilascia l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento del veicolo nel contratto e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa successiva.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria".

La Compagnia non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso del contratto;**
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno o se di durata superiore all'anno (anno più rateo) alla scadenza del rateo;**
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;**
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, tranne che nei casi sopracitati per i quali**

è espressamente previsto il rilascio dell'attestazione;
(e) cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato. Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Compagnia che l'ha rilasciata.

È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. A.17 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta su modulo apposito, approvato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 143 della Legge, e deve contenere l'indicazione di tutti gli elementi indicati nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 C.C.) o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di mancato avviso di sinistro, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato (art. 1915 C.C. e art. 143 della Legge). In caso di sinistro rientrante nelle previsioni di applicabilità degli artt. 149 e seguenti della Legge, il danneggiato che si ritiene non responsabile rivolge la richiesta di risarcimento a RSA - Sun Insurance Office Ltd. La richiesta può essere presentata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata a mano, a mezzo telegramma o telefax con la sola esclusione dell'invio telematico.

Art. A.18 - Gestione delle vertenze

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.**

Art. A.19 - Risoluzione del contratto per furto del veicolo

L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'art. 283 comma 1, lettera d) della Legge, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità di pubblica sicurezza.

Il Contraente deve darne notizia alla Compagnia fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

La Compagnia restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al SSN, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal giorno successivo alla denuncia di furto.

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria

(valide soltanto se espressamente richiamate e, per la cond. D), a condizione che sia stato pagato il relativo sovrappremio)

PREMESSA

L'assicurazione dei rischi indicati nelle seguenti condizioni aggiuntive è regolata dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", ad eccezione degli Articoli A.8, secondo comma e A.6, nonché per quanto non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle condizioni aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 della Legge.

(A) Autoveicoli adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, **tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.**

(B) Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture e motocarrozette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus

La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento.**

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

(C) Carico e scarico

La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, anche

eseguite con mezzi o dispositivi meccanici di cui è munito il veicolo descritto in polizza, **esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.**

Non sono considerati terzi:

- a) **le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni;**
- b) **il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi dell'Assicurato, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado quando convivano con l'Assicurato o siano a suo carico in quanto l'Assicurato stesso provveda abitualmente al loro mantenimento;**
- c) **se l'Assicurato non è persona fisica, coloro che abbiano la legale rappresentanza dell'Ente assicurato o che debbano, anche in solido con altri, illimitatamente rispondere delle obbligazioni dell'Ente stesso, nonché coloro che con essi si trovano nei rapporti di parentela sopra indicati;**

Sono esclusi dall'assicurazione:

- **i danni derivanti dal trasporto, dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- **i danni verificatisi in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, frane, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, smottamenti, caduta di neve, alluvioni, inondazioni ed altre calamità naturali;**
- **i danni derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed allenamenti ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;**
- **i danni avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, occupazioni militari, requisizioni, scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi;**
- **i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio nonché quelli agli impianti elettrici e/o apparecchiature elettroniche dovuti a fenomeno elettrico e/o malfunzionamento delle apparecchiature elettroniche stesse comunque manifestatosi;**
- **i danni causati da rottura, guasto o difetto di ogni tipo di apparecchiatura elettronica;**
- **i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

(D) Rinuncia al diritto di rivalsa

La Compagnia, a parziale deroga dell'Articolo A.8 delle Condizioni

Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa sia nei confronti del proprietario (o locatario) - assicurato che del conducente del veicolo indicato in polizza per i seguenti casi:

a) veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore ad eccezione dei casi in cui il sinistro si verifichi durante l'operatività del provvedimento di sospensione o del ritiro della patente o in cui il conducente non abbia regolarmente conseguito il rilascio della patente stessa;

La rinuncia di cui al punto a) non è operante nel caso in cui la società (proprietaria o locataria) sia a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

- b) assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione tranne nel caso in cui i terzi siano trasportati contro la loro volontà;
- c) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92, n. 285 e successive modificazioni.

Condizioni speciali

(valide soltanto se espressamente richiamate)

(E) Franchigia fissa ed assoluta

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro dell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Compagnia conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Resta fermo il disposto dell'Articolo A.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

(F) Bonus/Malus Autovetture

- La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione quali definiti al comma seguente, e che si articola in ventiquattro classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe IF alla classe I8.
- Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
 - 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della

scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
- Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 21, all'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito RSA:
 - 10 della tabella sottoriportata se relativo a veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta (Classe CU 14), oppure,
 - 11 della tabella sottoriportata se relativo a veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico (Classe CU 14).

Nel caso di veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella "Bonus/Malus" in assenza di indicazione della classe CU, dopo aver determinato la classe CU di assegnazione sulla base delle vigenti disposizioni emanate dall'ISVAP, troverà applicazione la tabella di corrispondenza classe CU/Classe RSA di cui a pag. A 9.

AUTOVETTURE

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
IF	0,375
IE	0,385
ID	0,405
IC	0,425
IB	0,450
IA	0,475
I	0,500
2	0,530
3	0,565
4	0,590
5	0,630
6	0,670
7	0,685
8	0,745
9	0,795
10	0,830
11	0,870
12	0,950
13	1,000
14	1,210
15	1,405
16	1,650
17	1,925
18	2,300

- Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), **il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto.**
- In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito I8 della tabella di cui sopra.

6. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive riportata a pag. A 10 a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione:
- pagamenti a controparte per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti con attribuzione all'Assicurato della responsabilità principale;
 - pagamenti a controparte per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità paritaria avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti, che abbiano determinato, in concorso con altri sinistri dello stesso tipo verificatisi nel corso dell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, il raggiungimento di una quota di responsabilità complessiva di almeno il 51%.
- In caso di sinistri che rientrino nell'ambito di applicazione della procedura di Risarcimento Diretto, il pagamento s'intenderà effettuato al termine del processo di compensazione fra Imprese. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella delle regole evolutive.
7. Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa nella forma "Bonus/Malus", il contratto è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'Articolo A.16 delle Condizioni Generali di Assicurazione (**ed in particolare alla classe di assegnazione CU determinata secondo la scala "Bonus/Malus" di cui al provvedimento CIP n. 10 del 05 maggio 1993 nonché ai dati relativi alla sinistrosità pregressa**), rilasciata dal precedente assicuratore, come dalla "tabella di corrispondenza classe CU/ classe RSA", sottoriportata.
8. In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella riportata a pag. A 8.
9. Qualora l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus/Malus" che sia scaduto da meno di cinque anni ed il Contraente dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione. In assenza di tale dichiarazione, ed in ogni caso se il contratto è scaduto da più di cinque anni, troverà applicazione il criterio di cui al comma precedente.

TABELLA DI CORRISPONDENZA CLASSE CU / CLASSE RSA

CLASSE di ASSEGNAZIONE C.U. (Circolare ISVAP 555/D)	CLASSE di ASSEGNAZIONE RSA				
	presenza di 2 o più sinistri	attestato completo nei 5 anni + rateo e privo di sinistri	attestato privo di sinistri nei più recenti 3 anni + rateo ^(*)	attestato incompleto / attestato privo di sinistri nell'anno più recente + rateo ^(*)	altri casi
1	10	1D	1A	1	5
2	11	1B	1	2	6
3	12	1	2	3	7
4	13	2	3	4	8
5	14	3	4	5	9
6	15	4	5	6	10
7	16	5	6	7	11
8	17	6	7	8	12
9	18	7	8	9	13
10	18	8	9	10	14
11	18	9	11	11	15
12	18	12	12	12	16
13	18	13	13	13	17
14	18	14	14	14	18
15	18	15	15	15	18
16	18	16	16	16	18
17	18	17	17	17	18
18	18	18	18	18	18

(*) con al massimo 1 sinistro nei rimanenti anni

10. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, nella forma tariffaria "Bonus/Malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da meno di cinque anni, si applica la disposizione del nono comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 11 della tabella delle classi di merito riportata al primo comma ed il contratto è assegnato a questa classe.
11. La disposizione di cui all'ottavo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
12. L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'ottavo e nono comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Compagnia entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.
13. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 11, a meno che il Contraente non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
- 13bis) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo assicurato presso altra impresa e rubato, il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe CU risultante dall'attestazione di cui all'Articolo A.16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rilasciata dal precedente assicuratore a condizione che:

- venga consegnata copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente;
- venga esibito il contratto di assicurazione R.C.A. stipulato con il precedente assicuratore;
- non siano trascorsi più di cinque anni dalla data del furto.

14. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e ventunesimo la disposizione del sesto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "Bonus/Malus" in corso con la Compagnia che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.
15. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive - riportata a fianco - con i conseguenti conguagli del premio.
16. È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive della scala Bonus/Malus offrendo, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso,

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE - AUTOVETTURE

Classe di merito	Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1F	1F	1D	2	6	8
1E	1F	1C	3	7	9
1D	1E	1B	4	8	10
1C	1D	1A	5	9	11
1B	1C	1	6	10	12
1A	1B	2	7	11	13
1	1A	3	8	12	14
2	1	4	9	13	15
3	2	5	10	14	16
4	3	6	11	15	17
5	4	7	12	16	18
6	5	8	13	17	18
7	6	9	14	18	18
8	7	10	15	18	18
9	8	11	16	18	18
10	9	12	17	18	18
11	10	13	18	18	18
12	11	14	18	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

in una delle seguenti modalità:

- alla Stanza di Compensazione c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa - Via Yser 14 - 00198 ROMA (www.consap.it), qualora il sinistro rientri nell'ambito di applicazione della procedura di Risarcimento Diretto;
- alla Compagnia in tutti i restanti casi.

Tale facoltà sussiste anche in caso di esercizio della disdetta contrattuale.

17. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

18. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso.

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del P.R.A. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato, l'intestatario al P.R.A. od il coniuge in regime di comunione di beni può conservare, per un nuovo veicolo di sua proprietà la classe di merito maturata a condizione che il nuovo contratto sia stipulato entro il termine di cinque anni dal furto del veicolo precedentemente assicurato. L'intestatario al P.R.A. ha altresì diritto al mantenimento di classe anche presso altro assicuratore a condizione che la stipula del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla data del furto.

19. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di ingresso RSA 11 (CU 14).

20. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

21. In caso di nuovo contratto, stipulato da persona fisica già proprietaria di altra autovettura assicurata con formula Bonus/Malus o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, relativo ad un'ulteriore autovettura acquistata a seguito di prima immatricolazione o di voltura al P.R.A., per il nuovo veicolo verrà mantenuta la classe CU indicata sull'attestato di rischio di riferimento e la classe Bonus/Malus interna a cui sarà assegnata la polizza sarà quella risultante dall'applicazione delle norme di corrispondenza riportate alla colonna "attestato incompleto" della tabella riportata a pagina A 9.

L'applicazione della presente norma è subordinata all'obbligo di esibire, oltre all'attestato di riferimento, la carta di circolazione del veicolo, il certificato di proprietà,

l'appendice di cessione del contratto se presente, nonché lo stato di famiglia attestante l'effettiva composizione del nucleo familiare.

22. Assicurazione di più autovetture di proprietà del Contraente-Aziende

Valida solo per intestatario al P.R.A. Azienda

A parziale deroga di quanto stabilito dalla clausola F (paragrafo 3 lettere a e b), il Contraente proprietario di un'autovettura già assicurata con la Compagnia con la formula bonus malus senza aver riportato alcun sinistro, qualora intenda assicurare presso la Compagnia altre autovetture di sua proprietà, vedrà assegnati i nuovi contratti in classe di merito 4 (Classe CU 14). Tale deroga potrà essere concessa fino ad un massimo di 5 veicoli, tutti intestati al PRA al medesimo Contraente di polizza.

23. Assicurazione di più autovetture di proprietà del Contraente - Persone fisiche

Valida solo per intestatario al P.R.A. persona fisica

A parziale deroga di quanto stabilito dalla clausola F (paragrafo 7) qualora un'autovettura adibita ad uso privato, precedentemente assicurata presso altra impresa con forma tariffaria Bonus/Malus, sia di proprietà di persona fisica già intestataria al P.R.A. di altra autovettura assicurata con RSA in classe Bonus/Malus inferiore alla dodicesima o sia di proprietà di un suo familiare convivente (risultante dallo stato di famiglia), il nuovo contratto sarà assegnato alla classe RSA risultante dall'applicazione della tabella di corrispondenza Classe Cu/Classe RSA migliorata di due classi.

(N) Rischio statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Limitatamente ai rimorchi di autovetture **sono comunque esclusi i danni a persone occupanti il rimorchio.**

(O) Traino di rimorchio

L'assicurazione è estesa al rischio della circolazione del veicolo descritto in polizza quando traina un rimorchio nei limiti previsti dal libretto di circolazione.

(P) Vincolo

A) PER IVEICOLI LOCATI IN "LEASING"

Clausola A I (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing).

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Società vincolataria indicata sul frontespizio di polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente sino alla scadenza del vincolo, la Compagnia si impegna nei confronti della Società vincolataria:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Società vincolataria;
- b) a comunicare alla Società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla Società vincolataria, nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un'unica soluzione sino alla scadenza del vincolo e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

Clausola A 2 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing). Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Società vincolataria indicata sul frontespizio di polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente sino alla scadenza del vincolo, la Compagnia si impegna nei confronti della Società vincolataria:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Società vincolataria;
- b) a comunicare alla Società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare alla Società vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che la Compagnia potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente a termini di polizza e da comunicarsi contestualmente alla Società vincolataria con lettera raccomandata.

Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla Società vincolataria nella sua qualità di

proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sino alla scadenza del vincolo.

- B) PERVEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

Clausola B 1 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale).

La presente polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo a favore dell'Ente finanziatore indicato sul frontespizio di polizza e pertanto la Compagnia si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A.:

- a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente finanziatore;
- b) a comunicare all'Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a non pagare, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente finanziatore e, sino alla concorrenza del suo residuo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente finanziatore è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un'unica soluzione sino alla scadenza del contratto di vendita rateale e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

Clausola B 2 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale). La presente polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo a favore dell'Ente finanziatore indicato sul frontespizio di polizza e pertanto la Compagnia si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A.:

- a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente finanziatore;
- b) a comunicare all'Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare all'Ente finanziatore con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) a non pagare, in caso di incendio, furto o guasti accidentali,

l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente finanziatore e sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente finanziatore è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sino alla scadenza del vincolo.

(R) Protezione del primo sinistro che determina l'applicazione del malus

(per il Settore I - Autovetture ad uso privato - esclusivamente se stipulati nella forma "Bonus/Malus" e con classe di assegnazione inferiore od uguale alla classe di merito 6)

1. A deroga di quanto previsto dalle regole evolutive di cui alla precedente Condizione Speciale F) "Bonus/Malus", il contratto all'atto del primo rinnovo annuale rimarrà assegnato alla stessa classe di merito dell'anno precedente se nel periodo di osservazione sia pervenuta una sola denuncia, richiesta di risarcimento o comunicazione da parte dell'impresa gestoria di un sinistro che avrebbe determinato l'applicazione del malus.
2. **Nel caso pervengano una seconda od ulteriori denunce, richieste di risarcimento o comunicazioni da parte di imprese gestorie, di sinistri avvenuti nel medesimo periodo di osservazione e suscettibili dell'applicazione della maggiorazione di premio, la protezione garantita non ha più effetto neppure per il primo sinistro e si applicano nuovamente le regole evolutive di cui alla precedente Condizione Speciale F).**
3. Fermi restando gli effetti prodotti da ulteriori denunce di sinistro nel medesimo periodo di osservazione, qualora la Compagnia abbia effettuato in periodi di osservazione successivi pagamenti a controparte:
 - per il risarcimento, anche parziale di sinistri;
 - conseguenti alla riapertura di un sinistro già eliminato come senza seguito;
 ovvero qualora il processo di compensazione tra imprese termini in un periodo successivo a quello di osservazione ed a condizione che per l'anno di accadimento del sinistro fosse operante la condizione speciale R) in oggetto, procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo, alla ricostruzione della posizione assicurativa conseguente all'assegnazione del contratto alla medesima classe di merito dell'anno precedente.
4. **Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere, con effetto dalla**

prima scadenza annua successiva, dalla garanzia prestata con la presente Condizione Speciale mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

(S) Veicoli di interesse storico o collezionistico\veicoli d'epoca

La presente assicurazione è stipulata per un veicolo appartenente ad una delle seguenti categorie:

- (i) veicolo di interesse storico o collezionistico, come definito dall'articolo 60 comma 4 del Codice della strada, iscritto ai registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, storico FMI;
- (ii) veicolo d'epoca, come definito dall'art. 60, comma 2 del Codice della Strada, iscritto al Centro Storico del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

In caso di mancata rispondenza del veicolo assicurato ai requisiti di cui sopra, si applica quanto previsto dal precedente Articolo A.1.

L'assicurazione è prestata con franchigia fissa ed assoluta di € 60 per ogni sinistro.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Compagnia conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

L'utilizzo del veicolo oggetto di garanzia dovrà essere saltuario e comunque non legato alla quotidiana e/o sistematica attività lavorativa.

La copertura è obbligatoriamente prestata nella forma Tipo Guida B) Guida esperta.

La franchigia prevista in caso di sinistro cagionato da conducente non in possesso dei requisiti richiesti all'Articolo A.7 si cumula con quella contemplata dalla presente Condizione Speciale.

Consigli ed Istruzioni all'Assicurato

I documenti assicurativi indispensabili per la circolazione sono:

- contrassegno, non scaduto, da esporre sul parabrezza;
- certificato di assicurazione, non scaduto, da conservare nel libretto di circolazione.

Inoltre occorre:

- la Carta Verde per recarsi nei Paesi esteri per i quali è ancora prevista;
- il "Modulo di Constatazione Amichevole" (modulo blu) da utilizzare in caso di sinistro.

In caso di sinistro, l'Assicurato ne deve dare comunicazione alla Compagnia nel più breve tempo possibile o dal momento in cui

ne è venuto a conoscenza.

È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata il più presto possibile seguendo con scrupolo le indicazioni appresso indicate.

In caso di incidente da circolazione in Italia

Per la denuncia dei sinistri è indispensabile utilizzare il modulo apposito, approvato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 143 della Legge (modulo blu).

La denuncia di sinistro, limitatamente ai casi di assenza totale o parziale di responsabilità dell'Assicurato nella produzione dell'evento dannoso, determina l'applicazione della procedura di cui agli artt. 149 e 150 della Legge - Risarcimento Diretto, anche in mancanza di sottoscrizione congiunta del modulo blu da parte dei conducenti coinvolti.

Tale procedura opera in caso di collisione fra due soli veicoli a motore e garantisce il risarcimento del danno al veicolo, nonché del danno alla persona di lieve entità riportato dal conducente del mezzo in garanzia, da parte di RSA - Sun Insurance Office Ltd. quale Impresa Gestionaria del sinistro, in nome e per conto dell'Impresa Debitrice.

La sottoscrizione del modulo blu da entrambe le parti coinvolte nel sinistro garantisce una maggiore rapidità nella gestione e liquidazione della pratica risarcitoria. Il modulo blu, compilato con chiarezza in ogni sua parte, deve essere trasmesso con la massima sollecitudine all'Intermediario di RSA - Sun Insurance Office Ltd. al quale è stato assegnato il contratto ovvero alla sede legale della Compagnia; ove possibile, è di fondamentale importanza raccogliere il nome e l'indirizzo di eventuali testimoni presenti al fatto e fare intervenire immediatamente la Polizia, i Carabinieri o i Vigili Urbani. I sinistri che hanno causato lesioni mortali devono essere denunciati con telegramma entro 24 ore. In caso di lesioni riportate da terzi trasportati opera la "Convenzione Terzi Trasportati" che consente di indirizzare le richieste risarcitorie a RSA - Sun Insurance Office Ltd. quale Compagnia assicuratrice del veicolo vettore, a prescindere dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, per la liquidazione del danno alla persona del trasportato nel limite del massimale minimo di legge.

In caso di incidente da circolazione all'estero

Utilizzare comunque il modulo blu che ha diffusione europea, trasmettendolo, nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato, all'Intermediario di RSA - Sun Insurance Office Ltd. al quale è stato assegnato il contratto. In caso di incidente grave è indispensabile denunciarlo immediatamente alla Compagnia locale indicata dall'assicuratore italiano.

In caso di furto o di incendio del veicolo è necessario presentare tempestivamente la denuncia del fatto alle Autorità

competenti, dandone successivamente avviso all'Intermediario di RSA - Sun Insurance Office Ltd. al quale è assegnato il contratto con allegata copia della denuncia presentata all'Autorità stessa. In caso di affidamento del veicolo ad altra persona, occorre verificare l'idoneità alla guida ed il regolare possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. In caso di vendita o sostituzione del veicolo è obbligatorio restituire il contrassegno, il certificato di assicurazione e la Carta Verde all'Intermediario di RSA - Sun Insurance Office Ltd. al quale è assegnato il contratto.

